



Consolato Generale d'Italia in Hannover

Normativa di riferimento: Legge n. 18/1979 e DL 408/1994

Tipo di voto: presso seggi istituiti nello Stato UE dall'Ufficio Consolare

Spoglio delle schede: in Italia

1. Informazioni generali sul voto
2. Voto all'estero per gli elettori residenti nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Hannover ed iscritti all'AIRE
3. Ubicazione dei seggi nel territorio della circoscrizione consolare
4. Votare in Italia
5. Divieto del doppio voto
6. Ricerca componenti per la formazione dei seggi
7. Autenticazione delle firme di sottoscrittori di lista
8. Link utili

1. Informazioni generali sul voto

Possono votare in Germania per l'elezione dei **rappresentanti italiani** al Parlamento europeo:

- i cittadini italiani residenti in Germania e regolarmente **iscritti all'AIRE, che non abbiano optato per il voto per i candidati tedeschi;**
- i cittadini italiani ed i familiari con essi conviventi che si **trovano temporaneamente in Germania per motivi di studio o di lavoro, che abbiano presentato entro il 7 marzo 2019 apposita domanda all'Ufficio consolare competente**, indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il voto all'estero per i **rappresentanti italiani** si esercita presso i **seggi appositamente istituiti all'estero** dalle Ambasciate e dagli Uffici consolari.

L'elettore riceve al proprio indirizzo estero da parte del Ministero dell'Interno italiano il **certificato elettorale, con l'indicazione del seggio** presso il quale votare, della data e dell'orario delle votazioni.

L'elettore italiano residente all'estero o temporaneamente in Germania per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all'estero nei termini previsti), **se rientra in Italia**, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne **esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell'Interno presso il domicilio estero.**

2. Voto all'estero per gli elettori residenti nella circoscrizione del Consolato Generale d'Italia in Hannover ed iscritti all'AIRE

Ai sensi della Direttiva 93/109/CE e della normativa italiana vigente (Legge 18/1979 e DL 408/1994, convertito in legge 483/1994), i **cittadini italiani residenti in Germania e iscritti all'AIRE** possono votare:

1) **per i membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia**, presso i seggi istituiti all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari. Se si vuole votare per i candidati italiani è opportuno verificare presso l'ufficio elettorale del proprio Comune tedesco di residenza di non avere esercitato in passato l'opzione per i candidati tedeschi ed eventualmente revocarla. Gli elettori che non hanno esercitato l'opzione per il voto dei membri tedeschi del Parlamento Europeo, riceveranno a casa da parte del Ministero dell'Interno italiano il certificato elettorale, con l'indicazione del seggio presso il quale votare, della data e dell'orario delle votazioni.

La legge prevede anche la possibilità di votare per i candidati italiani in Italia, **in caso di rimpatrio**, facendone domanda all'ufficio elettorale del proprio Comune italiano di riferimento entro il giorno precedente alla votazione, **esibendo il certificato elettorale** ricevuto al proprio domicilio estero

oppure

2) **per i membri del Parlamento Europeo spettanti alla Germania**, previa opzione da esercitare presso l'Ufficio Elettorale del Comune tedesco di residenza; tale opzione comporta l'eliminazione del proprio nominativo dall'elenco elettori fornito dal Ministero dell'Interno italiano: una volta esercitata l'opzione per i candidati tedeschi, non si potrà in alcun modo esercitare il diritto di voto per i candidati italiani. Si attira l'attenzione sul fatto che, **per la normativa tedesca, l'opzione ha carattere permanente**: vale a dire che una volta esercitata, **rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca** da esercitarsi sempre presso l'Ufficio Elettorale del Comune tedesco di residenza.

È penalmente sanzionato il doppio voto:

- chi vota per i membri tedeschi del Parlamento Europeo non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
- chi vota per i candidati italiani presso le sezioni istituite all'estero non potrà farlo anche presso quelle presenti in Italia, e viceversa.

Gli elettori in possesso di **più cittadinanze UE** possono esercitare il loro diritto di voto **solo per uno degli Stati di cui sono cittadini**.

3. Ubicazione dei seggi nel territorio della circoscrizione consolare

Saranno istituiti Seggi nelle città di Hannover, Amburgo, Brema e Kiel. Sui certificati elettorali trasmessi ai connazionali saranno indicati i recapiti, le sezioni competenti e gli orari di apertura dei Seggi.

4. Votare in Italia

L'elettore italiano residente o temporaneamente in Germania per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all'estero nei termini previsti), **se rientra in Italia**, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne **esplicita richiesta**, entro il giorno precedente quello della votazione, **al Sindaco del suddetto**

Comune, esibendo il **certificato elettorale** a lui inviato dal Ministero dell'Interno presso il domicilio estero.

5. Divieto del doppio voto

Si ricorda il divieto di doppio voto disposto sia dalle istituzioni dell'Unione Europea che dalla legge italiana.

In particolare:

- chi vota per i candidati al Parlamento Europeo del Paese di residenza non potrà votare anche per quelli italiani, e viceversa;
- chi vota per i candidati italiani presso le sezioni elettorali istituite all'estero dagli Uffici diplomatico-consolari non potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

Nessuno può votare più di una volta nel corso delle medesime elezioni: gli elettori in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell'Unione Europea possono esercitare il loro diritto di voto per i candidati di UNO SOLO degli Stati di cui sono cittadini. In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il proprio voto, senza necessariamente esercitare una opzione espressa, ma non possono in alcun caso votare più volte, pena le sanzioni penali previste dalla legislazione di ciascun Paese.

7. Autenticazione delle firme di sottoscrittori di lista

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 18/1979 l'Ufficio Consolare, nell'ambito delle proprie funzioni, é abilitato ad autenticare le firme dei sottoscrittori per la presentazione di una lista di candidati. Per essere valida, la firma deve essere apposta in presenza di un Pubblico Ufficiale. Per questa Circoscrizione Consolare, tale firma può autenticata unicamente presso gli sportelli del Consolato Generale d'Italia in Hannover.

8. Link utili

MAECI - Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale - Informazioni Europee 2019

